

Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni

(Art. 3, comma 56, della legge 244/2007)

Approvato con deliberazione di G.C. n. 7 del 31.01.02008

Modificato con deliberazione di G.C. n. 74 del 22.10.2009



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



INDICE

Art. 1	OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 2	PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
Art. 3	REQUISITI PER IL CONFERIEMNTO DI INCARICHI
Art. 4	PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Art. 5	CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA
Art. 6	CONTRATTO DI INCARICO
Art. 7	VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Art. 8	PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO
Art. 9	PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Art. 9bis	ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO ALLE SOCIETA' PARTECIPATE
Art. 10	ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME



OGGETTO, FINALITA'E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali di studio o di ricerca, ovvero di consulenze ad esperti esterni d'ora in avanti incarichi secondo quanto previsto dall'art.7 comma 6 e ss.- del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 3 commi 55 e 56 della Legge 24.12.2007 n. 244, e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- 2. Il presente regolamento non si applica:
 - a. agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
 - b. agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
 - c. agli incarichi dell'art.90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- 3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
- 4. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Settore che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti di spesa posti dal bilancio di previsione e dal piano esecutivo di gestione.

ART.2

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 1. Per le esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
- a. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b. L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del PEG, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni o consulenze di cui al presente regolamento.

ART.3

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 1. I contratti di incarico vengono stipulati con persone in possesso di adeguata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare. I candidati dovranno, pertanto, essere in possesso di idonea laurea e di un'appropriata esperienza lavorativa (almeno biennale).
- 2. Ferma restando la necessaria esperienza lavorativa, il contratto può essere stipulato con persone in possesso di specifici diplomi di maturità quinquennali, in relazione alla particolare tipologia della prestazione da effettuare.
- 3. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo.
- 4. Gli incaricati devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 del vigente regolamento di organizzazione, non essere dipendenti del Comune di Brusaporto, neppure a tempo parziale e non trovarsi in una situazione di incompatibilità previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 60 punti 10, 11, 12 e dall'art. 61 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART.4

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con la comparazione di curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.
- 2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a. avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;
 - b. procedura negoziata, compatibilmente con l'oggetto del contratto fra almeno cinque candidati. I candidati possono essere scelti fra persone inserite in appositi albi o banche dati, precedentemente predisposti e periodicamente aggiornati.
- 3. Gli albi e le banche dati possono essere predisposti o attraverso un apposito avviso o attraverso una procedura on line.

- 4. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o per la creazione di un albo o di una banca dati contiene:
 - a. L'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b. I requisiti richiesti;
 - c. I criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - d. I criteri con cui verrà predisposto od utilizzato l'albo;
 - e. Il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - f. L'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
- 5. Il Responsabile di Settore competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche, e gli esiti del colloquio.
- 6. Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro al netto dell'IVA, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria.

CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3, il Responsabile può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorrano i seguenti casi:
 - a. sia andata deserta la selezione di cui al precedente art.4;
 - b. una particolare urgenza, da motivare espressamente, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;
 - c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

ART. 6

CONTRATTO DI INCARICO

- 1. Il Responsabile stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o di coordinata continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. L'oggetto della prestazione;

- b. Le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c. Il luogo in cui viene svolta;
- d. La durata della prestazione od il termine finale;
- e. Il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.
- 2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che l'Ente ne ricava. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
- 3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento del incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- 1. Il responsabile di settore verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti
- 2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
- 3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt.1453 e ss. c.c..

ART.8

PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO

1. La proroga od il rinnovo del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.



PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

- 1. L'Amministrazione rende noti gli elenchi dei provvedimenti relativi agli incarichi conferiti mediante pubblicità sul sito web del Comune.
- 2. Gli elenchi messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i dati anagrafici dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso e gli estremi del provvedimento di conferimento.

Art. 9 bis

ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO ALLE SOCIETA' PARTECIPATE

- 1. Le società in house, costituite o costituende, devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia di incarichi prescritti dal presente regolamento.
- 2. I provvedimenti di incarico devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

ART.10

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME

- 1. Il presente regolamento integra e modifica il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune .
- 2. Dalla sua entrata in vigore vengono abrogate tutte le norme del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che contrastino con la nuova disciplina.